

Mitt.
Crédit Agricole Italia S.p.A.
Via Università, 1
43121 Parma

Spett.le
Associazione Nazionale Costruttori Edili
Via Giuseppe Antonio Guattani, 16
00161 - Roma

Parma, 13/08/2020

Oggetto: Accordo

Egredi signori, facendo seguito alle intese pregresse, con la presente Vi comunichiamo la nostra proposta per la sottoscrizione di un Accordo.

PROTOCOLLO DI INTESA
tra

Associazione Nazionale Costruttori Edili, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani, n. 16 - 00161 (Roma), Codice Fiscale 8004110586 nella persona del Presidente, sig. Gabriele Buia, domiciliato per la carica presso la sede legale (Di seguito denominata "**ANCE**")

e

Crédit Agricole Italia S.p.A. - Sede Legale Via Università, 1 - 43121 Parma. Capitale Sociale euro 979.232.540,00 i.v. - Iscritta al Registro Imprese di Parma, Codice Fiscale n. 02113530345, aderente al Gruppo IVA Crédit Agricole Italia, Partita Iva n. 02886650346. Codice ABI 6230.7. Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5435. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7 – soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole S.A., (di seguito denominata "**Banca**")
(di seguito ANCE e la Banca sono congiuntamente definite "**Parti**" e ciascuna di esse, singolarmente, una "**Parte**")

PREMESSO CHE

- A) ANCE è una associazione di rappresentanza e assistenza del comparto edilizio-costruttivo italiano con diffusione sul territorio nazionale, ove è presente con strutture regionali e territoriali, e rappresenta le imprese edili ad essa associate (di seguito "**Imprese Associate ANCE**");
- B) ANCE opera nel settore delle opere pubbliche, dell'edilizia abitativa, dell'edilizia commerciale industriale e della promozione edilizia ed attua politiche tese a valorizzare il patrimonio edilizio, al contempo consentendo al settore di appartenenza di emergere e consolidarsi, anche nell'ottica di portare un accrescimento del patrimonio complessivo del Paese;
- C) la Banca è un istituto di credito avente dimensione internazionale e forte vocazione territoriale, animata dallo spirito di sostegno ad imprese e privati in relazione alle rispettive necessità di accesso al credito;
- D) la crisi economica generata dalla pandemia globale da "Covid-19" ha generato un forte impatto sul fatturato delle aziende, con conseguenze in termini di calo degli investimenti ed incremento del fabbisogno di liquidità; il Gruppo bancario Crédit Agricole Italia ha manifestato l'intenzione di attivare una serie di interventi a favore delle imprese per favorire la ripresa economica, il rilancio delle attività e la tenuta del livello occupazionale;

- E) in ragione delle disposizioni all'art. 121, n. 1 lett. b) D.L. 34 del 19/05/2020 (di seguito per brevità denominato **"Decreto Rilancio"**, così come convertito in L. 77/2020) e delle ulteriori disposizioni attuative ed operative ad esso connesse e correlate, è data facoltà ai proprietari di immobili (così come ad altri soggetti, laddove aventi titolo su immobili) di effettuare lavori di recupero del patrimonio edilizio esistente a fronte di una valorizzazione del medesimo in termini di efficienza energetica e antisismica beneficiando di un contributo di imposta di entità variabile in ragione della tipologia di intervento effettuato (di seguito **"Credito di Imposta"**); in particolare, ai sensi della predetta normativa è data facoltà di reperire la provvista necessaria a sostenere finanziariamente i lavori stessi tramite attività di cessione del relativo contributo d'imposta, nei limiti e secondo le modalità previsti dalla legge;
- F) la Banca, tenuto conto di quanto rappresentato alle Premesse D) ed E), si è dichiarato disponibile ad entrare a far parte degli istituti attivi nella filiera operante nell'acquisto dei Crediti di Imposta, così fornendo un miglior servizio alla propria clientela;
- G) ANCE e la Banca riconoscono l'importanza di una collaborazione reciproca, finalizzata, inter alia, a supportare lo sviluppo delle Imprese Associate ANCE di tempo in tempo ritenute dalla Banca meritevoli, alle condizioni e termini meglio disciplinati dal presente protocollo di intesa non vincolante (di seguito **"Accordo"**);

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1 – Obiettivi

Le Parti, con il presente Accordo si dichiarano disponibili ad avviare una collaborazione, nel rispetto della normativa applicabile, delle politiche aziendali e dei limiti statutari ed istituzionali di ciascuna Parte, al fine di favorire le reciproche sinergie nello studio e ricerca di soluzioni – in funzione delle sfere di competenza di ciascuna Parte e delle rispettive missioni aziendali – in favore delle Imprese Associate ANCE, anche legate alle opportunità nascenti dalla normativa riguardante il Credito di Imposta.

Articolo 2 – Azioni e iniziative

La Banca, in relazione a tutto quanto indicato nelle premesse al presente Accordo ed al precedente art. 1, si impegna a mettere a disposizione delle Imprese Associate ANCE una serie di soluzioni dedicate allo sviluppo dell'attività delle stesse (anche in armonia con le indicazioni del Decreto Rilancio, così come precisate nella citata Legge di conversione) volta a consentire il recupero del patrimonio edilizio, architettonico ed urbanistico italiano, anche introducendo innovazioni tecnologiche e misure di maggiore efficienza strutturale ed energetica in relazione agli edifici esistenti e di futura edificazione.

Ai fini di quanto sopra, la Banca intende mettere a disposizione delle Imprese Associate ANCE le iniziative di seguito dettagliate:

- svolgere un ruolo di supporto al tessuto produttivo per sostenere gli investimenti ed il circolante, fungendo da "veicolo" per garantire la liquidità necessaria a supportare le aziende che dovranno realizzare interventi di efficientamento energetico e/o sismico;
- effettuare attività di consulenza e supporto alle Imprese Associate ANCE in materia di accesso al credito, incluse forme di credito agevolato che tempo per tempo possano emergere anche in ambito nazionale o comunitario, ed effettuare specifiche analisi nei confronti delle Imprese Associate ANCE stesse volte alla formulazione di soluzioni creditizie dedicate a finanziare l'avviamento dei cantieri (cd. "finanziamenti ponte", che saranno regolati a condizioni e termini – incluse le eventuali evidenze tecnico documentali che la Banca riterrà necessario acquisire – da definirsi in sede di specifica concessione);
- rendere liquidi i Crediti di Imposta acquisiti dalle imprese tramite il metodo dello "sconto in fattura" acquistando direttamente tali Crediti d'Imposta (ferma restando la capacità di assorbimento di tali crediti, sulla base delle concrete disponibilità della banca di tempo in tempo), mettendo a disposizione un'offerta di condizioni economiche specificamente dedicati alle Imprese Associate ANCE. La Banca opererà affinché il valore di acquisto dei Crediti d'Imposta sia pari al corrispettivo contrattuale esposto in fattura inerente l'intervento agevolato i cui costi, principali e accessori, rientrano nell'aliquota del 110% (centodieci per cento), fermo restando che la predetta misura del corrispettivo di cessione potrà subire modifiche in base (i) alle variazioni inerenti i tassi di interesse tempo per tempo applicabili all'approvvigionamento di risorse finanziarie bancarie e

(ii) alle effettive condizioni a carico della Banca per l'utilizzo del credito fiscale riguardante i Crediti d'Imposta, così come sarà disciplinato in via definitiva ai sensi dei provvedimenti normativi di prossima emanazione. Per la cessione dei crediti derivanti da interventi non agevolati con l'aliquota del 110% (centodieci per cento), invece, il relativo prezzo di acquisto sarà regolato da un successivo addendum al presente Accordo;

- finanziamenti a medio-lungo termine che potranno essere abbinati alle misure previste dal cd. "Decreto Liquidità" (D.L. 23/2020, così come convertito in L. 40/2020) in materia di accesso al Fondo Centrale di Garanzia e di rilascio da parte di SACE S.p.A. della garanzia denominata "Garanzia Italia";
- ai fini della valutazione della solidità economica, patrimoniale e finanziaria delle singole Imprese Associate ANCE e/o della validità del progetto di sviluppo immobiliare presentato alla Banca ai fini di verifica di disponibilità di quest'ultima a fornire supporto finanziario, la Banca stessa potrà considerare, in aggiunta alle valutazioni discrezionali ed indipendenti dalla stessa effettuate, i risultati del sistema di analisi realizzato da Ance, in collaborazione con la società di consulenza Modefinance S.r.l., denominato "Ti Accompagno In Banca"; le Parti precisano che tale sistema di analisi è da qualificarsi alla stregua di un elemento aggiuntivo rispetto alle valutazioni ordinariamente effettuate dalla Banca anche ai fini dell'accesso alle misure di sostegno attualmente in vigore ai sensi del cd. "Decreto Liquidità" in materia di accesso ad operazioni di finanziamento garantite dal Fondo Centrale di Garanzia o dalla Garanzia Italia emessa da Sace S.p.A.;
- operazioni di leasing, attraverso la società prodotto Crédit Agricole Leasing Italia S.r.l., che sostiene le iniziative green sul territorio italiano destinate alla produzione di energia rinnovabile, come impianti eolici, fotovoltaici, centrali idroelettriche, e impianti a biomassa e biogas;
- effettuare le attività di acquisto dei Crediti di Imposta avvalendosi delle funzionalità tecniche delle piattaforme appositamente sviluppate e fornite da controparti di comprovata esperienza, convenzionate con ANCE ed approvate dalla Banca stessa, inclusive peraltro di funzioni di supporto di natura tecnico amministrativa riguardanti la gestione di documentazione di certificazione e asseverazione riguardante i Crediti di Imposta stessi. Il costo dei servizi offerti dalle predette piattaforme sarà a carico dei soggetti cedenti, fermo restando che le condizioni del presente Accordo sono riservate soltanto alle Imprese Associate ANCE che addivengano al perfezionamento di cessioni del Credito d'Imposta con la Banca mediante l'utilizzo delle già citate piattaforme.

Inoltre, ad ulteriore supporto delle finalità e delle proposte sopra descritte, con riferimento a iniziative legate al tema dello sviluppo sostenibile e del rispetto dell'ambiente, la Banca promuove le seguenti iniziative:

- costituzione di un plafond specifico, a condizioni agevolate, dedicato ad affiancare le aziende orientate allo sviluppo della "cd. Green Economy" sostenendo le imprese virtuose che investono nel green e nella cd. "economia circolare".
- supporto delle imprese che abbiano avviato riorganizzazione dei processi produttivi ed il contenimento dei consumi attraverso l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili quali fotovoltaico, idroelettrico, biomasse ed eolico (prodotto "Energicamente Business");
- supporto ai clienti privati per interventi di riqualificazione energetica degli edifici fino all'importo di Euro 75.000,00 per l'installazione di impianti o soluzioni per la produzione energetica o di acqua calda da fonti rinnovabili, per il miglioramento dell'isolamento termico dell'edificio, per la sostituzione di impianti di riscaldamento e raffreddamento con soluzioni tecnologiche maggiormente efficienti (prodotto "Energicamente Gran Prestito");
- concessione di mutui casa a condizioni agevolate per l'acquisto di immobili aventi classe energetica virtuosa (classe energetica A o B) oppure per ristrutturazione con miglioramento dell'efficienza energetica di 2 classi o del 30% (prodotto "Mutuo Crédit Agricole");
- sviluppo di operazioni di factoring per il sostegno ai fornitori;
- proposta di soluzioni di natura assicurativa attraverso le società del Gruppo Crédit Agricole Creditor Insurance e Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. che consentano di proteggere l'attività di impresa e tutelare l'equilibrio finanziario, contribuendo alla continuità dell'attività di impresa in caso di imprevisti.

(Per i dettagli dei prodotti sopra descritti si rimanda alla documentazione di trasparenza bancaria tempo per tempo rilasciata dalla Banca e reperibile, tra l'altro, nell'apposita sezione del proprio sito internet).

Per il perseguimento delle finalità di cui al presente Accordo, in linea con quanto previsto all'art. 1 che precede, le Parti condividono di sviluppare una collaborazione fra di esse, anche derivante da approfondimenti di natura tecnica ed economica, con scambio di documenti e informative reciproche nell'ambito della materia relativa agli incentivi per la

riqualificazione del patrimonio immobiliare (fermo restando in ogni caso quanto previsto al successivo art. 11), eventualmente da effettuarsi tempo per tempo sulle diverse declinazioni che il Credito di Imposta assumerà in concreto anche in relazione a modifiche e aggiornamenti introdotti dagli enti ed amministrazioni competenti (nei limiti di attribuzione anche derivanti da direttive interne e policies). In particolare, le Parti concordano di sin da ora di costituire, a fini di sviluppo dell'Accordo, un gruppo di lavoro condiviso con cui a) assicurare il coordinamento e il monitoraggio delle attività oggetto del presente Accordo e b) individuare eventuali ulteriori azioni utili al raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo.

Il suddetto gruppo di lavoro condiviso potrà essere convocato in ogni momento su iniziativa di ciascuna Parte al fine di valutare o discutere singole iniziative e modalità di avanzamento o sviluppo di attività oggetto del presente Accordo; resta inteso che in nessun caso la Banca, con la firma dell'Accordo, potrà essere ritenuta impegnata alla costituzione di un proprio team dedicato allo sviluppo delle attività in esame.

Le Parti, anche tramite il gruppo di lavoro condiviso di cui sopra, si impegnano a pianificare incontri ed appuntamenti dedicati alla promozione dell'Accordo, anche mediante l'ausilio delle entità territoriali di ANCE, attraverso i quali confrontarsi con le Imprese Associate ANCE al fine di promuovere prodotti e soluzioni finanziarie dedicati al settore edile, definendo congiuntamente le modalità di comunicazione e tenendo in considerazione anche la pianificazione di attività tempo per tempo organizzata da ANCE nei confronti dei propri associati. ANCE si impegna, in generale, a realizzare le condizioni per favorire l'incontro tra i referenti territoriali, al fine di favorire la conoscenza delle rispettive strutture operanti sul territorio per agevolare lo sviluppo dell'Accordo. È fin d'ora espressamente pattuito che soltanto la Banca avrà facoltà, nel rispetto della normativa di trasparenza bancaria vigente, di effettuare comunicazioni informative in merito alle caratteristiche dei prodotti bancari offerti, così come ogni altra attività che possa essere qualificata come promozione, collocamento di prodotti bancari o finanziari.

Le Parti concordano espressamente che il presente Accordo non costituisce alcuna obbligazione in capo alle Parti e non comporta alcun obbligo di adesione di una Parte alle iniziative di natura finanziaria, o altre tipologie di iniziative proposte da alcuna delle altre Parti. Ciascuna Parte assumerà pertanto ogni decisione in piena autonomia, svolgerà le analisi e le valutazioni nella propria esclusiva discrezionalità e, pertanto, nessuna delle Parti potrà essere ritenuta responsabile nei confronti dell'altra Parte per le decisioni assunte e, eventualmente, per le modalità di realizzazione di ciascuna iniziativa.

Articolo 3 – Decorrenza e durata

Il presente Accordo si intenderà efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione ed avrà durata fino al giorno 31/12/2021. Il presente Accordo si rinnova tacitamente di anno in anno salvo recesso di una delle Parti, ai termini ed alle condizioni di cui al successivo art. 5.

Articolo 4 – Rapporti tra le Parti

Il presente Accordo non comporta alcun vincolo di esclusiva per le Parti che restano, pertanto, libere di sottoscrivere accordi analoghi al presente con altri soggetti, fatti salvi eventuali vincoli di esclusiva che dovessero essere concordati tra le Parti, in relazione a specifiche forme di collaborazione.

Con il presente Accordo, le Parti non hanno inteso creare tra loro alcun rapporto di agenzia, joint venture societaria, consorzio, o altro. Nessuna Parte potrà utilizzare, totalmente o parzialmente, il nome dell'altra Parte o uno qualsiasi dei suoi marchi o nomi commerciali, senza il preventivo consenso scritto della relativa Parte, fatti salvi ulteriori diversi accordi tra le Parti, in relazione a specifiche forme di collaborazione di cui al precedente articolo 2.

Articolo 5 – Recesso

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo in qualunque momento mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte.

Lo scioglimento del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività eventualmente in corso di esecuzione al momento della cessazione, che resteranno regolate, per quanto di ragione, dal presente Accordo e/o dalle ulteriori intese raggiunte, al fine di garantire la continuità nelle attività intraprese. Nel caso di recesso, gli eventuali impegni già assunti dalle Parti ai sensi di specifici accordi dovranno, quindi, essere portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Articolo 6 – Modifiche

Le Parti possono concordare eventuali modifiche al presente Accordo. Le modifiche dovranno avere necessariamente forma scritta e dovranno essere approvate da ciascuna Parte.

Articolo 7 – Assenza di corrispettivi, Spese ed Oneri

Il presente Accordo non prevede oneri finanziari, né diritto a prestazioni di natura corrispettiva, a carico delle Parti. Resta inteso che qualora venissero sottoscritti fra le Parti contratti specifici o ulteriori convenzioni in relazione a singole e specifiche forme di collaborazione, tali contratti o convenzioni potranno disciplinare la presenza di eventuali oneri e corrispettivi a carico delle Parti.

Ciascuna Parte terrà a proprio carico eventuali spese ed oneri sostenuti per la conclusione ed attuazione del presente Accordo, ivi inclusi quelli afferenti eventuali collaboratori o consulenti, salvo diverse pattuizioni scritte tra le Parti. Conseguentemente, ciascuna delle Parti non potrà essere ritenuta responsabile dei costi sostenuti o delle obbligazioni assunte dalle altre Parti.

La cessazione del presente Accordo per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura (ivi inclusi danni, costi od oneri), in favore di alcuna delle Parti.

Articolo 8 – Trattamento fiscale

Il presente Accordo è soggetto, solo in caso d'uso, ad imposta di registro misura fissa ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte seconda del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 9 – Dichiarazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2001

ANCE dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. 231/2001, nonché di aver appreso che la Banca, in ottemperanza al decreto stesso, ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, reperibile sul sito internet <http://gruppo.credit-agricole.it>, che può essere richiesto, in qualsiasi momento, all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria generale@pec.credit-agricole.it oppure all'indirizzo di posta elettronica ordinaria CU07869CARIPARMA@credit-agricole.it.

ANCE dichiara, altresì, di aver preso visione e, pertanto, di conoscere il contenuto del documento denominato Codice Etico e della Carta Etica del gruppo Crédit Agricole, adottati dalla Banca e dalle società di appartenenza del proprio gruppo e reperibili sul sito internet <http://gruppo.credit-agricole.it>.

ANCE si impegna ad osservare e rispettare, nonché a far osservare e rispettare ai suoi ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori di qualunque genere, le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni, nonché tutte le disposizioni di legge ivi richiamate e quelle comportanti una responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del citato decreto.

ANCE si impegna a non assumere – e a far sì che i suoi ausiliari, dipendenti e/o collaboratori di qualunque genere non assumano – comportamenti che possano confliggere con i principi della Carta Etica del gruppo Crédit Agricole e del Codice Etico del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia.

ANCE, nei limiti in cui l'attività da esso svolta rilevi ai fini della possibile commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali comportanti una responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del citato decreto, avendo adottato procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati.

L'inadempimento, da parte di ANCE, a tali obblighi nonché la commissione e/o il tentativo di commissione di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, posto in essere dallo stesso o dai propri dipendenti o collaboratori che vengano in contatto con la Banca o con una società appartenente al Gruppo Crédit Agricole nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo, costituirà grave inadempimento di ANCE, legittimando di conseguenza la Banca a risolvere immediatamente il Accordo medesimo ex art. 1456 cod. civ. dandone semplicemente comunicazione scritta, fermo restando il diritto della Banca al risarcimento del danno eventualmente subito.

In ogni caso, l'eventuale tolleranza dell'inadempimento da parte della Banca non potrà mai essere interpretata quale rinuncia o decadenza a far valere i diritti ad essa derivanti dalla presente clausola.

Articolo 10 – Riservatezza

Le informazioni e i dati connessi al presente Accordo rivestono carattere strettamente riservato e confidenziale, fermo restando che potranno essere portate a conoscenza di chiunque le singole iniziative di volta in volta promosse dalle Parti ai sensi dell'Accordo.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

Il presente Accordo non comporta un trasferimento di dati personali tra le Parti. Qualora, in futuro, vi dovessero essere trattamenti di dati personali soggetti al Regolamento EU 679/2016, le Parti si riservano la facoltà di regolamentare detti trattamenti di volta in volta.

Articolo 12 – Controversie

Il presente Accordo, i suoi contenuti, applicazione, interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dal diritto italiano. Per qualsiasi divergenza in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, le Parti si impegnano ad addivenire ad una soluzione amichevole in tempi ragionevoli, in linea con la natura programmatica e non vincolante dell'Accordo stesso.

Qualora la controversia non possa essere risolta in via amichevole, le Parti eleggono la competenza esclusiva del Foro di Parma.

Articolo 13 – Referenti delle Parti

Referenti delle Parti per il coordinamento delle attività di cui al presente Accordo sono:

Per ANCE:

Flavio
Monosilio
Tel. 0684567379
Email: monosiliof@ance.it

Francesco
Manni
Tel. 0684567379
Email: mannif@ance.it

Per la Banca:

Giovanni
Silvano
Tel. 0521915100
Email: Giovanni.Silvano@credit-agricole.it

Cristiano
Chiesi
Tel. 0521990185
Email: Cristiano.Chiesi@credit-agricole.it

Qualora quanto sopra rifletta le nostre intese verbali e siate integralmente d'accordo, Vi preghiamo di voler restituire copia della presente debitamente sottoscritta in segno di integrale accettazione.

Crédit Agricole Italia S.p.A.

Crédit Agricole Italia S.p.A.
Il Vice Direttore Generale
Roberto Ghisellini



ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili
Il Presidente
Gabriele Buia

